

DISEGNO DI LEGGE N. 53 DEL 27/12/1985

CONSIGLIO REGIONALE
Atti Consiglio n. 31/A

"Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/12/1985.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Il presente schema di legge recepisce le disposizioni impartite dall'Amm/ne Statale in materia di concessione di autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali. Tali disposizioni erano state recepite dalla Regione coll'emanazione della L.R. 13/85, che delegava le Amm/ni Prov/li ed i Comuni al rilascio delle autorizzazioni, ciascuno per le strade di propria competenza.

Il Governo ha ritenuto idonea tale organizzazione fino al 31/12/85 dovendo, la Regione, successivamente, rilasciare un'unica autorizzazione per tutta la rete viaria di sua competenza.

Pertanto, tale schema si inquadra in questa ottica delegando le funzioni di cui alla Legge 38/82 alle Amm/ni Prov/li e, dovendo essere unica l'autorizzazione, tale schema prevede che l'Amm/ne Prov/le competente è quella in cui ha sede il richiedente o che per prima viene interessata dal ~~uso~~ transito. Prevede che il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura delle strade sia versato dal richiedente alla Regione, la quale provvederà a coordinare l'attività del rilascio delle autorizzazioni in maniera uniforme, ad istituire, ad organizzare e ad aggiornare il catasto stradale regionale, oltrechè, a ripartire tra gli enti proprietari delle strade le somme riscosse.

REGIONE PUGLIA

3

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali

Art.1

Delega alle Amministrazioni provinciali

1. Con decorrenza 1 Gennaio 1986 la funzione di cui alla legge 10 febbraio 1982 n.38 relativa alle autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali nella Regione Puglia viene delegata alle Amministrazioni provinciali.
2. L'Amministrazione provinciale competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo è quella della Provincia in cui ha inizio la circolazione del veicolo o dal trasporto eccezionale ovvero che per prima viene interessata da tale circolazione.

Art.2

Pagamento indennizzi

1. Gli indennizzi previsti dal D.M. 23.1.1984 e successivi dovranno essere versati su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con la specificazione che trattasi di versamento affettuato ai sensi della presente legge.

2. Copia del bollettino di versamento dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione e, l'Amministrazione provinciale, prima di rilasciare le autorizzazioni, dovrà accertare l'avvenuto versamento.

Art.3

Corresponsione finanziamenti

1. Previa istruttoria tecnica, la Regione Puglia provvederà a ripartire annualmente, con apposita deliberazione della Giunta regionale, tra gli Enti proprietari delle strade le somme riscosse ai sensi dell'art.2 della presente legge.
2. Gli Enti proprietari delle strade potranno richiedere contributi per il miglioramento della pavimentazione delle strade più interessate dai trasporti eccezionali, ai sensi della legge regionale 16 maggio 1985 n.27.
3. E' attribuito a ciascuna provincia un contributo annuo a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge.
Per l'anno 1986 il contributo è fissato in L. 15.000.000 per ciascuna provincia, per gli anni successivi si provvederà in sede di legge di bilancio.

./.

= 3 =

Art.4

Istituzione di un ufficio centrale reg/le

1. E' istituito presso l'Assessorato Regionale ai LL.PP. un ufficio preposto alla organizzazione delle attività connesse con l'applicazione della presente legge.
2. Esso cura la raccolta e l'archivio delle autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni provinciali, procede alla formazione e all'aggiornamento del catasto stradale regionale, coordina l'attività delegata alle Amministrazioni provinciali.
3. Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a trasmettere al predetto ufficio tutti i dati relativi alla rete viaria di rispettiva competenza.

Art.5

Vigilanza e sanzioni

1. Alle Provincie spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli eccezionali, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10.2.82 n.38, oltrechè l'espletamento dei servizi previsti dall'art.137 del D.P.R. 15 giugno 1959 n.993.

./.

= 4 =

Art.6

Norme finanziarie

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e successivi, per gli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali e per la erogazione delle somme introitate agli Enti proprietari delle strade.

Alle spese di cui al 3° comma dell'art.3 della presente legge si farà fronte con i fondi di cui al cap.0203400 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

Art.7

Abrogazioni

Dalla data 1.1.1986 sono abrogate la L.R. 1 Aprile 1985 n.13, e la L.R. 11 Gennaio 1983 n.2.

Art.8

Dichiarazione di urgenza

./.

REGIONE PUGLIA

FX

= 5 =

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione Costi-
tuente permanentemente il 9.1.86